



TRIBUNALE DI MODENA

I SEZIONE CIVILE

Il Collegio composto da:

Dott. [redacted] Giudice
Dott. [redacted], Giudice
Dott. [redacted] Giudice rel.

A scioglimento della riserva relativa al processo n. 66605/2010, sul reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della delibera assunta dall'Assemblea Generale dei soci tenutasi a Pomezia in data 12.12.2009 ed in particolare quella con cui sono stati nominati i nuovi Consiglieri del Consiglio direttivo nazionale dell'associazione non riconosciuta Società Amatori Schaferhunde (SAS).

Premesso che, come rilevato anche dal Giudice della cautela, l'art. 23 c.c. Si applica anche alle associazioni non riconosciute ed alle delibere dell'assemblea e dell'organo direttivo.

Che l'art. 23 c.c. pur facendo espresso riferimento alle sole ipotesi di annullabilità delle delibere si riferisce a tutti i casi di invalidità.

Che la domanda proposta sia in via principale che in via subordinata dai reclamanti, sia nel merito che in via cautelare, è relativa all'accertamento di qualsivoglia forma di invalidità della delibera ed è quindi in *liena* astratta ammissibile come impugnativa ex art. 23 c.c. ;

Che la procura alle liti deve in tal senso considerarsi validamente rilasciata perchè relativa alla domanda di invalidità della delibera stessa, mentre, per

quanto riguarda il reclamo, non è necessario il rilascio di una procura autonoma poiché non si tratta di un diverso grado del giudizio.

Rilevato che l'azione di annullamento ex art. 23 e la conseguente domanda di sospensione possono essere esperite nel termine ordinario di cinque anni in quanto nella materia in oggetto non vige una disposizione analoga a quella ex art. 1137 c.c. (v. Corte Appello Torino 10.1.2003).

Nel merito la principale doglianza degli attori consiste nel fatto che nell'Assemblea generale dei Soci non siano stati fatti votare circa 1200 nuovi soci approvati con delibera 8.5.2009, impugnata in via autonoma in altro procedimento e non sospesa;

E' pacificamente riconosciuto che tali nuovi soci non siano stati fatti votare nell'assemblea del 12.12.2009 cui è conseguita la delibera oggi impugnata. Tale decisione da parte degli organi associativi è stata assunta sulla base di una interpretazione assai controversa tra le parti dell'art. 6 dello statuto, in forza del quale "la domanda di ammissione a socio presentata per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio direttivo possono essere valutate ed istruite solo dal Consiglio neo eletto". Infatti i precedenti Consiglieri avevano dato le dimissioni in data 23.7.2009 e ciò per statuto aveva comportato la decadenza dell'intero CDN, sicchè secondo i reclamati solo il neo eletto consiglio (eletto appunto in seguito alla delibera del 12.12.2009), avrebbe potuto deliberare l'ammissione dei nuovi soci, con conseguente esclusione degli stessi dalla votazione.

Senonchè a prescindere dalla interpretazione dell'articolo in oggetto osserva il Collegio come i circa 1200 nuovi soci fossero già stati nominati con delibera del 8.5.2009 e tale delibera, autonomamente impugnata non è stata sospesa dal giudice della causa. Pertanto ai sensi dell'art. 23 dello statuto le delibere restano



valide ed operanti sino al loro annullamento e quindi, ad un esame proprio di questa fase cautelare, non risulta che vi fossero fondate ragioni per escludere dal voto dei soci di nuova nomina già ammessi a far parte dell'associazione.

Ciò pare quindi integrare la sussistenza dei gravi motivi richiesti per sospendere la delibera impugnata.

L'accoglimento di tale motivo di reclamo consente di ritenere assorbiti gli altri motivi di prospettata invalidità della delibera.

Spese al merito .

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c. ,

Accoglie il reclamo proposto da Brandazza Giada ed altri sessanta associati e sospende la delibera assunta dall'Assemblea Generale dei soci tenutasi a Pomezia in data 12.12.2009 ed in particolare quella con cui sono stati nominati i nuovi Consiglieri del Consiglio direttivo nazionale dell'associazione non riconosciuta Società Amatori Schaferhunde (SAS).

Spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio in Modena il 13.10.2010

Il Giudice

[Redacted]
[Handwritten Signature]

Il Presidente

[Redacted]
[Handwritten Signature]

